Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 21 agosto 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1948, n. 1100.

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« 3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il 31 ottobre 1948;

« 4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso termine del 31 ottobre 1948 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 8 agosto 1948, n. 1101.

Aumento dell'indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennità di caropane, quali risultano dalla applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e dell'art. 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734, sono aumentati del 150 per cento.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 9 agosto 1948, n. 1102.

Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri del Parlamento è corrisposta una indennità mensile di L. 65.000, nonchè un rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari alle quali essi partecipano. La misura di tale diaria sarà stabilita dagli Uffici di presidenza delle rispettive Camere, tenendo conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro del Parlamento.

Le somme necessarie saranno iscritte nei capitoli del bilancio del Tesoro relativi alle dotazioni dei due rami del Parlamento.

Art. 2.

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di interesse nazionale, da istituti di credito di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni.

Restano, comunque, esclusi dal divieto di cumulo le indennità e gli assegni derivanti da incarichi accademici, da rapporti di impiego, le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

Art. 3.

L'indennità mensile e la diaria di cui all'art. 1 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti. Non possono formare oggetto di rinuncia o cessione, nè essere sequestrate o pignorate.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dall'inizio della presente legislatura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1948

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 9 agosto 1948, n. 1103.

Agevolazioni fiscali per gli atti e i contratti di retrocessione di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite simulatamente trasferiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Le esenzioni fiscali stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 222, sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti in essere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la retrocessione a favore dei sudditi delle Nazioni Unite dei beni da essi simulatamente trasferiti, prima dello scoppio delle ostilità, al fine di sottrarli alle misure previste dalla legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1948

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Grassi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 1104.

Disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità Cadorina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Alle Regole della Magnifica Comunità Cadorina, costituite a norma degli antichi laudi o statuti, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle pertinenze dei beni stessi e dell'amministrazione dei proventi che ne derivano.

Art. 2.

I beni immobili pertinenti all'attività silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione.

I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni pertinenti alle Regole, dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico e « rifabbrico ») delle famiglie regoliere, non potranno essere divisi fra i partecipanti alla Regola, ma saranno destinati come stabilito nel successivo art. 4.

Art. 3.

L'amministrazione dei beni silvo-pastorali delle Regole, attualmente affidata alle frazioni comunali, potrà dall'Assemblea dei regolieri essere riservata alla Commissione amministrativa di ciascuna Regola oppure delegata al Comune nel cui territorio la Regola ha la sua sede sempre attenendosi alle norme fissate dagli antichi laudi e statuti.

Più Regole potranno costituirsi in consorzio per la amministrazione comune dei rispettivi beni.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto legislativo ciascuna Regola dovrà presentare alla Prefettura:

a) l'elenco nominativo dei regolieri;

b) la mappa dei beni della Regola con ogni indicazione utile agli effetti catastali;

c) lo statuto deliberato dall'Assemblea per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, per l'amministrazione ed il godimento dei suoi beni, per l'acquisto e la perdita della qualità di regoliere.

Lo statuto dovrà stabilire altresì l'obbligo del concorso di ciascuna Regola a favore del Comune in cui essa ha la sua sede, sia sotto forma di contributo finanziario al bilancio comunale, sia con l'assunzione diretta e gratuita di compiti e di oneri compresi fra le funzioni e le spese obbligatorie del Comune stesso.

La natura e la misura di tale concorso saranno annualmente determinate d'accordo fra ciascuna Regola ed il Comune rispettivo, secondo le disponibilità risultanti dal bilancio della Regola.

Mancando l'accordo, l'entità del concorso sarà stabilita da una Commissione composta del presidente della Comunità Cadorina, che la presiede, dell'ispet-

tore capo del Ripartimento forestale e del ragioniere capo della Prefettura di Belluno.

Della Commissione faranno parte, di volta in volta, un rappresentante della Regola ed un rappresentante del Comune interessati.

Art. 5.

Gli statuti di cui al precedente articolo saranno sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa che, sentito il Consiglio della Magnifica Comunità Cadorina e l'autorità forestale, dovrà curarne la conformità ai fini stabiliti negli statuti originari, alla legislazione forestale ed al presente decreto legislativo.

Saranno del pari sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, anno per anno, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di ciascuna Regola.

Copia degli statuti e dei bilanci dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le eventuali disposizioni del medesimo.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 62. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1948, n. **1105.**

Classificazione del territorio compreso fra il campo di aviazione di Aosta ed il ponte di Villefranche, nel fondo del fiume Dora Baltea fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il territorio paludoso e insalubre, dell'estensione di circa 600 ettari, compreso fra il campo di aviazione di Aosta e il ponte di Villefranche, nel fondo valle del fiume Dora Baltea, ricadente nei comuni di S. Cristophe, Pollein, Quart e Brissogne, nella valle di Aosta presenta i caratteri per la classifica fra i comprensori di bonifica di seconda categoria;

Visto il voto del Comitato speciale per la bonifica 9 gennaio 1948, n. 43;

A termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio compreso fra il campo di aviazione di Aosta e il ponte di Villefranche, nel fondo valle del fiume Dora Baltea, ricadente nei comuni di Quart, Pollein, S. Cristophe e Brissogne, dell'estensione di circa 600 ettari, nella valle di Aosta, è classificato fra i comprensori di bonifica di seconda categogia, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1948

DE NICOLA

SEGNI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 68. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1948, n. **1106.**

Classificazione del territorio del Basso Belice e del Carboi tra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 40;

Ritenuta la opportunità di procedere alla classifica del territorio del Basso Belice e del Carboi tra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti gli atti predisposti dall'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

Visto il voto 13 settembre 1947, n. 11, del Comitato speciale per la bonifica;

Considerato che sussistono le condizioni previste dal citato art. 2, per procedere alla classifica di detto territorio, secondo i confini risultanti dalla apposita corografia e dalle modifiche proposte dal Comitato speciale per la bonifica con il citato voto 13 settembre 1947, n. 11;

Che al definitivo tracciamento del perimetro del nuovo comprensorio sarà provveduto dai competenti organi in sede di esecuzione del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del Basso Belice e del Carboi è classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

SEGNI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 69. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1948.

Proroga della data di chiusura della gestione dell'ammasso canapa 1947-48 per tutte le provincie canapicole.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, concernente la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, concernente il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938, recante norme per il funzionamento degli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, riguardante l'istituzione del Consorzio nazionale canapa e la soppressione dell'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'accordo intervenuto, in data 23 giugno 1948, fra i rappresentanti dei canapicoltori e degli industriali canapieri ed in base al quale è stato eccezionalmente consentito il ritiro dall'ammasso della canapa di produzione 1947 fino alla data del 15 novembre 1948;

Ritenuta la necessità di far corrispondere la data di chiusura della gestione dell'ammasso canapa 1947-48, con quella consentita per il ritiro del prodotto con il sopracitato accordo;

Decreta:

Articolo unico.

I termini stabiliti dall'art. 19 del decreto Ministeriale 23 settembre 1938, per la chiusura delle gestioni dell'ammasso canapa e degli eventuali periodi suppletivi di gestione, sono eccezionalmente prorogati, a tutti gli effetti, per la gestione dell'ammasso canapa 1947-48 e per tutte le provincie canapicole, alla data del 15 novembre 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1948

Il Ministro: SEGNI

(3812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guglielmo Garzella, Console onorario del Paraguay a Napoli.

(3743)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Napoli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 26 luglio 1948, n. 5596; importo L. 1.647.685.000.

(3822)

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione all'Amministrazione del patrimonio dello Stato ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1948, l'Amministrazione del patrimonio dello Stato è autorizzata ad accettare la donazione di due striscie di terreno site nel comune di Matera, dall'avv. Luigi Rotunno.

(3738)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Eugenio Guindani già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 131.

La ditta Guindani ha prodotto un atto notorio comprovante l'avvenuta distruzione in seguito ad eventi bellici di una serie mancante.

(3751)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto privato, di medicina legale e delle assicurazioni presso le Facoltà di economia e commercio e di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma sono vacanti le cattedre sottoindicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:
Istituzioni di diritto privato.

Facoltà di medicina e chirurgia:
Medicina legale e delle assicurazioni.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 61.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950), serie C-95, n. 1173, di annue L. 20.000, intestato a Rosso Ernesta fu Enrico, nubile, domiciliata a Torino, con vincolo a favore dello Stato, col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1827)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

1° *semestre* 1948 *valevole pel* 2° *semestre* 1948

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (1906)	81,10	79,35	73,17	71,42
2	» 3,50 % (1902)	72,25	70,50	65,20	63,45
3	» 3 % lordo	46,75	45,65	42,19	41,09
4	» 5 % (1935)	95,80	93,30	86,47	83,97
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50 % (1934)	76,30	74,55	68,85	67,10
6	» 3,50 % (Ricostruzione)	74,20	72,45	66,96	65,21
7	» 5 % »	91,10	88,60	82,24	79,74
8	» 5 % (1936)	92,30	89,80	83,32	80,82
9	Debito Redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	503,90	492 —	454,70	442,80
10	» » 3,50 % (Legge 24-12-19[illegible]8, n. 731)	376,75	368 —	339,95	331,20
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	339,50	332 —	306,30	298,80
12	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	485 —	475 —	437,50	427,50
13	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule %	301 —	295,22	271,48	265,70
14	» Strade Ferrate Romane 3 %	500 —	494,22	450,58	444,80
15	» » » Maremmane 5 %	505 —	495 —	455,50	445,50
16	» » » Vittorio Emanuele 3 %	365 —	359,22	329,08	323,30
17	» » » Cuneo 3 %	462 —	456,22	416,38	410,60
18	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	462 —	456,22	416,38	410,60
19	» » » Udine Pontebba 5 %	320 —	310 —	289 —	279 —
20	» » » Lucca-Pistoia 3 %	413 —	407,22	372,28	366,50
21	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	478 —	472,22	430,78	425 —
22	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	352 —	346,25	317,38	311,63
23	» » » A. B. 3 %	402 —	396,25	362,38	356,63
24	Buoni del Tesoro Novennali - 1949 5 % (15 febbraio 1949)	102,30	99,80	92,32	89,82
25	» » » » - 1950 5 % (15 febbraio 1950)	102,25	99,75	92,28	89,78
26	» » » » - 1950 - 5 % (15 settembre 1950	102,30	99,80	92,32	89,82
27	» » » Quinquennali 1950 5 % (1° aprile 1950)	101,95	99,45	92,01	89,51
28	» » » » 1950 5 % (1° aprile 1950)	102,05	99,55	92,10	89,60
29	» » » Novennali - 1951 5 % (15 aprile 1951)	102,45	99,95	92,46	89,96
30	» » » » - 1951 4 % (1° settembre 1951)	96,70	94,70	87,23	85,23
31	» » » » - 5 % convertiti	102,20	99,70	92,23	89,73
	Titoli garantiti dallo Stato.				
32	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	400 —	394,20	360,58	354,78
33	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	174 —	170 —	157 —	153 —
34	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	319,37	310 —	288,37	279 —
35	» ordinarie » » » 3,75 %	868,75	850 —	783,75	765 —
36	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	65 —	63,10	58,69	56,79
37	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	445,50	433 —	402,20	389,70
38	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	473,25	462 —	427,05	415,80
39	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	512,50	500 —	462,50	450 —
40	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	447,50	435 —	404 —	391,50
41	» » » » » » » Roma 5 %	437,50	425 —	395 —	382,50
42	» » » » » » » Milano 5 %	477,50	465 —	431 —	418,50
43	» » » » » » » Milano 5 % 2ª emissione	482,50	470 —	435,50	423 —
44	I. R. I. Mare - 4,50 %	656 —	644,75	591,53	580,28
45	I. R. I. Ferro - 4,50 %	759 —	747,75	684,23	672,98
46	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	455 —	440 —	411 —	396 —
47	» » » » 6,50 %	499 —	482,75	450,73	434,48
48	Azioni A. N. I. C.	1.120 —	1.117 —	1.008,30	1.005,30
49	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	502 —	490,75	452,93	441,68

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**

1° *semestre* 1948 *valevole pel* 2° *semestre* 1948

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati esteri				
50	Prestito Ungherese 4,50 %	150 —	138,75	136.13	124,88
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
51	Banca d'Italia 3,75 %	480 —	470,63	432,94	423,57
52	Istituto Italiano Credito Fondiario – Roma 5 %	420 —	407,50	379,25	366,75
53	» » » » – » 4 %	360 —	350 —	325 —	315 —
54	» » » » Conversione 4 %	493 —	483 —	444,70	434,70
55	» » » » 3,50 %	383 —	374,25	345,53	336,83
56	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	485 —	475,63	437,44	428,07
57	» » » » 4 %	410 —	400 —	370 —	360 —
58	» » » » Conversione 4 %	431 —	421 —	388,90	378,90
59	» » » » 5 %	417 —	404,50	376,55	364,05
60	» » » Venezia Tridentina 5 %	430 —	417,50	388,25	375,75
61	» » » » » Trento 4 %	395 —	385 —	356,50	346,50
62	» » » » » » Convers. 4 %	406 —	396 —	366,40	356,40
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	425 —	412,50	383,75	371,25
64	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
65	» » » » » » Convers. 4 %	410 —	400 —	370 —	360 —
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	432 —	422 —	389,80	379,80
67	» » » » Conversione 4 %	460 —	450 —	415 —	405 —
68	» » » » 5 %	440 —	427,50	397,25	384,75
69	» » Banco Sicilia 5 %	429 —	416,50	387,35	374,85
70	» » » » 4 %	415 —	405 —	374,50	364,50
71	» » » » Conversione 4 %	455 —	445 —	410,50	400,50
72	» » » » 3,75 %	484 —	474,63	436,54	427,17
73	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	497 —	484,50	448,55	436,05
74	Credito Fondiario Banco di Napoli %	422 —	409,50	381,05	368,55
75	» » » » » 4 %	410 —	400 —	370 —	360 —
76	» » » » » Conversione 4 %	423 —	413 —	381,70	371,70
77	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
78	» » » » Conversione 4 %	471 —	461 —	424,90	414,90
79	» » » » 3,50 %	420 —	411,25	378,88	370,13
80	Cassa Risparmio di Milano 5 %	450 —	437,50	406,25	393,75
81	» » Bologna 5 %	408 —	395,50	368,45	355,95
82	» » » 4 %	423 —	413 —	381,70	371,70
83	» » » Conversione 4 %	450 —	440 —	406 —	396 —
84	» » » 3,50 %	423 —	414,25	381,58	372,83
85	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
86	Monte dei Paschi – Siena 5 %	417 —	404,50	376,55	364,05
87	» » – » 4 %	362 —	352 —	326,80	316,80
88	» » – » Conversione %	485 —	475 —	437,50	427,50
89	» » – » 3,50 %	400 —	391,25	360,88	352,13
90	Opere Pie S. Paolo – Torino Conversione 4 %	465 —	455 —	419,50	409,50
91	» » » – » 5 %	445 —	435,63	401,44	392,07
92	» » » – » 3,50 %	338 —	379,25	350,08	341,33
93	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	462 —	447 —	417,30	402,30
94	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	479 —	464 —	432,60	417,60
95	» » Impresa Pubblica Utilità 5,50 %	500 —	486,25	451,38	437,63
96	» » » » » 5,50 (Edison)	460 —	446,25	415,38	401,63
97	» » » » » 5, %	501 —	488,50	452,15	439,65
98	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	470 —	455 —	424,50	409,50
99	» » » » 3 ½ %	340 —	331,25	306.88	298,13
100	» » » » 5 %	383 —	370,50	345,95	333,45
101	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	425 —	415 —	383,50	373,50
102	» » » » Conversione 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
103	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	360 —	350 —	325 —	315 —
104	» » » » Conversione 4 %	350 —	340 —	316 —	306 —
105	» » » » Miglioramento 5 %	402 —	389,50	363,05	350,55
106	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale)	915 —	901,25	824,88	811,13
107	» » » 5 % (IX emiss.)	939 —	926,50	846,35	833,85
108	» » » 5 % (VII emiss.)	952 —	939,50	858,05	845,55
109	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	407 —	397 —	367,30	357,30
110	» » » » Conversione 4 %	421 —	411 —	379,90	369,90
111	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 5 %	434 —	421,50	391,85	379,35

(3478)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;
Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Torino;
Considerato che, allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, sono risultati vacanti ventuno posti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visti l'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e l'art. 13 del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, in forza dei quali deve essere riservata agli ex combattenti, che risultino idonei nei pubblici concorsi, non oltre la metà dei posti da conferire;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1) Ramella avv. Umberto fu Carlo;
2) Operto Luigi fu Ernesto;
3) Norzi Gustavo fu Todros;
4) Do Guido fu Giuseppe, ex combattente;
5) Granaglia Augusto fu Giovanni;
6) Buttini Armando fu Francesco, ex combattente;
7) Fasano rag. Carlo di Luigi, ex combattente;
8) De Fernex Marco fu Oscar, ex combattente;
9) Levi Salvatore fu Davide;
10) Botto Mario fu Antonio;
11) Centenaro Luigi fu Vincenzo;
12) Ducco Giuseppe fu Giovanni, ex combattente;
13) Costanzo Francesco fu Evasio;
14) Scavarda Pietro di Antonio, ex combattente;
15) Boffi Domenico fu Menotti, ex combattente;
16) Vincent rag. Costantino di Corrado, ex combattente;
17) Gardini Andrea Vinicio di Augusto;
18) Lerda dott. rag. Michele fu Giuseppe, ex combattente;
19) Barra dott. Giuseppe di Angelo;
20) Torta dott. Giuseppe fu Giovanni, ex combattente;
21) Zei Aristide di Corrado.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 195. — INGARRICA

(3826)

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Genova;
Considerato che, allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, sono risultati vacanti ventinove posti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto l'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e l'art. 13 del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, in forza dei quali deve essere riservata agli ex combattenti che risultino idonei nei pubblici concorsi, non oltre la metà dei posti da conferire;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1) De Marchi dott. Francesco di Luigi;
2) Grondona Raffaele di Enrico;
3) Ghio dott. Giacomo fu Davide;
4) Levi Enrico fu Michele;
5) Baghino Ubaldo fu Tommaso, ex combattente;
6) Marchini Domingo fu Eugenio, ex combattente;
7) Romanelli G. Battista fu Federico;
8) Fabre Repetto Antonio fu Maurizio;
9) Gava Filippo di G. Battista;
10) Galliano Pietro fu Salvatore, partigiano;
11) Pozzo Luigi fu Enrico;
12) Rebuffo rag. Renato fu Luigi, ex combattente;
13) Barone G. Battista di Giovanni;
14) Boero dott. G. Battista di Giuseppe, ex combattente;
15) Parodi Giovanni Silvio fu Enrico;
16) Plebe Luigi di Emilio, ex combattente;
17) Bozzo Paolo fu Camillo, ex combattente;
18) Ferrari dott. Marcello fu Agostino;
19) Murchio rag. Luigi di Agostino;
20) Del Fante Umberto fu Augusto;
21) Olivari Tomaso fu Emilio;
22) Cordano Vittorio fu Luigi, ex combattente;
23) Barboro Biagio, ex combattente;
24) Gabrielli dott. Armando fu Costante, ex combattente;
25) Saviane Libio di Giorgio, ex combattente;
26) Ramella dott. Edoardo di Francesco, ex combattente;
27) Gambarotta Giovanni fu Agostino;
28) Caffarena dott. Ferdinando di Luca, ex combattente;
29) Tomasinelli Giorgio di Mario, ex combattente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1948
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 221. — VENTURA.

(3808)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.